



REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Approvato Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____



CAPO I - CREMAZIONE

Art. 1 - Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.

Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiama:

- il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (G.U. n. 239 del 12/10/1990);
- la Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19/8/1998);
- il D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Suppl. ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30/12/2000);
- la L. 30/3/2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19/4/2001);
- la L.R. Toscana 31/5/2004, n. 29 (B.U.R.T. n. 21 del 7/6/2004).

Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 16.11.1995 come modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 03.02.2003.

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio



pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

Quanto sopra in conformità, per il primo capoverso, che ha riguardo ai c.d. resti ossei, alla Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10; per il secondo capoverso, al D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione può essere concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resti mortali od ossa sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e di morte del defunto.

Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.



CAPO II - DESTINAZIONI DELLE CENERI

Art. 3 - Diverse destinazioni delle ceneri

Si indicano le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

Le ceneri possono essere:

- tumulate all'intero del Cimitero;
- conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune;
- inumate;
- consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
- disperse in area privata o in apposita area pubblica che sarà individuata con atto della Giunta Comunale.

Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Montescudaio. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 4 - Tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune

Per la tumulazione dell'urna cineraria si rinvia al vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Montescudaio. Per il cinerario comune si veda anche, in particolare, il successivo art. 9 "luoghi di dispersione delle ceneri" del presente regolamento.

Art. 5 - Inumazione dell'urna cineraria

L'inumazione è possibile qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano.

L'urna cineraria che sia destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.



L'inumazione è effettuata solo nell' area a ciò destinata all'interno del Cimitero Comunale.

Il costo della operazione di inumazione dell'urna cineraria è fissato nell'atto che stabilisce le tariffe cimiteriali, e non può superare il 25% del costo previsto per l'inumazione di una salma.

La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

In corrispondenza dello spazio di inumazione dell'urna potrà essere collocata una targhetta o piccola lapide non eccedente le dimensioni suddette e recante il nome e le date di nascita e di morte del defunto.

La lapide, in ogni caso, non potrà avere un'altezza superiore a 30 cm dal piano di campagna.

Art. 6 - Soggetto affidatario dell'urna cineraria

Nell'ottica prioritaria del rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere individuato in qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dei successivi numeri 1 e 2, o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dei numeri 3 e 4. del presente articolo.

Il soggetto affidatario è quindi individuabile :

- 1. Nella persona a ciò indicata nell'ambito delle disposizioni testamentarie del defunto;
- 2. Nella Associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, ed alla quale il "de cuius" risulti iscritto. L'iscrizione e la volontà espressa dal defunto dovranno risultare da una dichiarazione in tal senso, resa in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Tale dichiarazione potrà essere sostituita dall'atto di



iscrizione alla Associazione, certificato del rappresentante legale, nel caso in cui da tale atto risulti in maniera chiara ed inequivocabile la scelta del defunto circa la cremazione e destinazione delle ceneri.

La volontà rilevata con le modalità di cui al presente punto 2. vale anche contro il parere dei familiari, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero quella della dichiarazione o della iscrizione all'associazione.

La dichiarazione, comunque, deve seguire le forme testamentarie di cui al codice civile;

- 3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

- 4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Nei casi di cui ai precedenti numeri 3 e 4, la volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Montescudaio nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune che ha autorizzato la cremazione, oppure al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono conservate in appositi



spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, ed. cenerario comune.

Art. 7 - Procedura per l'affidamento

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri, delle altre norme del codice penale in materia e delle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale precedente della variazione del luogo di conservazione;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 8 - Dispersione delle ceneri

Qualora la volontà del defunto risulti quella della dispersione delle ceneri, questa è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mon-



tescudario nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

La volontà del defunto circa la dispersione delle ceneri deve risultare chiaramente ed essere accertata con le modalità di cui al precedente art. 6.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, individuati in analogia a quanto disposto dall'art. 6 per gli affidatari, ovvero dall'esecutore testamentario o da personale autorizzato dal Comune nell'ambito dei servizi cimiteriali.

Anche in tali casi occorre un atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 9 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

- nell'area che a ciò potrà essere destinata, all'interno del Cimitero Comunale, ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990, (c.d. cinerario comune);
- in aree private;
- nell'alveo del Fiume Cecina, nel punto che sarà individuato successivamente da apposita deliberazione della Giunta Comunale (oppure: nel punto indicato nell'allegata planimetria).

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada".

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs.



18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Con riguardo al cinerario comune, per il quale si veda anche in particolare il precedente art. 4 "tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune" del presente regolamento, non è dovuta alcuna somma.

Art. 10 - Procedura per la dispersione

Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri, e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 9 "*luoghi di dispersione delle ceneri*" del presente regolamento;
- l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- eventualmente, in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento;
- in caso dispersione in area privata, occorre anche l'autorizzazione scritta alla dispersione delle ceneri da parte del soggetto proprietario dell'area stessa.

La richiesta potrà essere corredata, se necessario, dalla presentazione di specifici supporti cartografici e/o fotografici.

In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa, che sarà pari a quanto previsto per l'inumazione dell'urna cineraria.



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.



CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà espressa del defunto, è realizzata nel Cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Il costo della targa che sarà a carico del richiedente.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 12 - Registri per la cremazione

Deve tenersi apposito registro per l'indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento dell'urne cinerarie come di dispersione delle ceneri, contenente anche le rinunce all'affidamento.

I dati relativi al suddetto registro saranno comunicati alla Regione Toscana, per quanto previsto dalla L.R.T. 31/5/2004, n. 29.

Art. 13 - Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi presso il Cimitero comunale.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune.



Art. 14 - Informazione ai cittadini

Il Comune di Montescudaio favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate anche alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità.

Quanto sopra si realizza anche tramite il sito internet del Comune di Montescudaio e dell'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani"..

Le domande di cremazione, di affidamento e di dispersione ed i relativi provvedimenti di autorizzazione, in particolare, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.